

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati¹ ospitati nelle strutture di prima accoglienza.

1. Premesse

1.1 Introduzione e finalità del documento

A seguito dell'incremento degli arrivi via mare durante il 2014, dell'ulteriore aumento nell'anno 2015 e considerata la conseguente crescita anche del dato relativo ai minori non accompagnati, il Ministero dell'Interno ("il Ministero") ha predisposto un progetto per il "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati", accedendo al finanziamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – per l'Assistenza Emergenziale-. Nell'ambito di tale progetto sono state individuate strutture ad alta specializzazione dedicate all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati (MSNA)

Attraverso il progetto il Ministero ha introdotto un sistema di prima accoglienza qualificato ed ha previsto lo svolgimento di attività svolte a tutela dei MSNA, tenendo in considerazione primaria il superiore interesse del minore.

Il progetto ha previsto la partecipazione di partner (UNHCR, IOM, Save the Children, CRI e ANCI) con il compito di supportare le attività degli operatori in ragione dei rispettivi mandati.

Nello specifico, UNHCR ha *"il compito di contribuire alle attività di coordinamento e di strutturazione dei servizi d'informazione e supporto legale per la domanda di riconoscimento di protezione internazionale ai MSNA accolti nelle strutture. A tal fine, l'UNHCR svolgerà attività di consulenza, di elaborazione di materiale informativo adeguato e accessibile e di promozione di buone prassi per la determinazione del migliore interesse del minore"*.

Nel rispondere a tale compito, l'UNHCR ha previsto, accanto al supporto fornito ai progetti, la redazione del presente documento quale strumento pratico per strutturare ed armonizzare le azioni volte alla presentazione della domanda di protezione internazionale realizzate nelle strutture di prima accoglienza.

¹Minori separati da entrambi i genitori o da coloro che in precedenza si prendevano cura di loro, per legge o consuetudine, ma non necessariamente da altri parenti (cfr. Sani e Salvi, UNHCR/UNICEF ottobre 2014, p. 19, http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/555c98220b80ee884b008643/Safe_and_sound_final.pdf)

1.2 Nota metodologica

Il presente documento è concepito come strumento operativo a supporto degli operatori impegnati nei progetti di prima accoglienza selezionati e finanziati con fondi FAMI. Il documento include indicazioni pratiche con riferimento alle attività che gli operatori sono chiamati a svolgere nell'accompagnare il minore durante la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.

Ai fini della redazione di questo documento si è proceduto ad una mappatura della normativa, della dottrina rilevante e delle prassi già esistenti. Si sono avute consultazioni con i soggetti coinvolti nella procedura e si sono rilevate esigenze e criticità del sistema.

1.3 Struttura del documento

Nel primo capitolo sono stati inseriti brevi chiarimenti sulla definizione di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati ("la Convenzione") con particolare riferimento al minore richiedente asilo.

Il secondo capitolo è invece interamente dedicato alle attività che gli operatori sono chiamati a svolgere nell'accompagnamento del minore durante la sua permanenza nella struttura di prima accoglienza in riferimento a tutte le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Si tratta di un capitolo operativo nel quale vengono individuate e suddivise le azioni rispetto alle diverse fasi della procedura. Alle azioni sono state associate le figure professionali coinvolte nel loro svolgimento, nonché le modalità operative nel rispetto del Superiore Interesse del Minore.

Ogni azione è inoltre associata a specifiche garanzie procedurali e ai principi guida enunciati nelle principali fonti normative e documenti di riferimento che disciplinano la tutela del minore non accompagnato e separato² nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale (*right-based approach*).

La Struttura di Missione per l'Accoglienza dei Minori Stranieri non Accompagnati presso il Ministero dell'Interno ("Struttura di Missione") ha seguito le fasi di stesura del documento.

I Partner (IOM, Save the Children e UNHCR) hanno condiviso il contenuto del documento con operatori e/o responsabili dei 15 progetti di prima accoglienza per una sperimentazione sulla fattibilità delle procedure operative standard di cui si tratta.

Si ringraziano le organizzazioni partner, IOM e Save the Children, per la preziosa collaborazione nonché la redazione degli inserti tematici (box) contenenti informazioni specifiche sulle tematiche attinenti al proprio ruolo nell'ambito del progetto FAMI inerenti in particolare il ricongiungimento familiare ai sensi del Regolamento EU N. 604/2013 -Dublino III -(box n. 2) ed la partecipazione del minore nelle attività di informazione e presa in carico (box n. 3).

² Secondo il General Comment n. 6 (2005) del Committee on the Rights of the Child (paragrafo 8) sono da definirsi quali minori separati coloro che sono stati separate da entrambi i genitori o da adulti (non necessariamente parenti) che ne abbiano precedentemente avuto cura e/o custodia.

1.4 Gli elementi costitutivi della definizione di rifugiato: brevi cenni³

La Convenzione di Ginevra definisce il rifugiato all'art. 1, A(2), la persona che “**temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per sue opinioni politiche, si trova fuori dal Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese**; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”⁴.

Spetterà quindi all’Autorità competente (le Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale) verificare la sussistenza delle condizioni di cui sopra.

a) Il fondato timore

“L’elemento del timore - che è stato d’animo ed insieme condizione soggettiva - viene integrato dalla qualificazione “a ragione”. Ciò implica che lo stato d’animo dell’interessato non basta a determinare la sua qualità di rifugiato, richiedendosi che questo stato d’animo sia fondato su una situazione oggettiva. Le parole “temendo a ragione” sottintendono quindi tanto un elemento soggettivo quanto un elemento oggettivo e, per determinare l’esistenza del fondato timore, entrambi gli elementi devono essere presi in considerazione”⁵.

b) La persecuzione

“Non esiste una definizione universalmente accettata della “persecuzione”. Dall’art. 33 della Convenzione del 1951 si può dedurre che ogni minaccia alla vita o alla libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale costituisce persecuzione. Altre violazioni dei diritti umani - per le stesse ragioni - costituirebbero egualmente persecuzioni.”⁶

c) Motivi di persecuzione nei confronti dei minori

“Se da un lato, i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall’altro possono viverli in modo diverso. Azioni e minacce che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto, potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore per il semplice fatto che si tratta di un minore. I minori possono anche essere soggetti a specifiche forme di persecuzione condizionate dalla loro età, dalla mancanza di maturità o da vulnerabilità”⁷.

“Le richieste d’asilo presentate da minori il più delle volte sono state valutate in riferimento alla appartenenza a un determinato gruppo sociale” anche se uno qualsiasi dei motivi stabiliti nella

3 Documenti di riferimento: Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello Status di rifugiato, ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiato, UNHCR 1979 (“Manuale”); Linee Guida sulla Protezione Internazionale, Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) e 1(F) della Convenzione di Ginevra del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, N. 8 del 22 dicembre 2009 (“Linee Guida”). https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a1642f0b80eeaac7000143/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf;

4 Definizione nella lingua ufficiale “*owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it*”.

5 Manuale, par. 38 pag. 12

6 Manuale, par. 51 pag. 15

7 Linee Guida, § 15, p. 10

Convenzione può essere applicabile. Nonostante l'età non sia, in termini stretti, né innata né permanente in quanto cambia continuamente, essere un minore è a tutti gli effetti una caratteristica immutabile in un qualsiasi momento”⁸.

d) La presenza fuori dal Paese di nazionalità o di residenza abituale

“Una delle condizioni generali per il riconoscimento dello status di rifugiato è che il richiedente, che ha una cittadinanza, si trovi fuori dal paese di cui è cittadino. Non esiste nessuna eccezione a questa regola. La protezione internazionale non può diventare operante fin tanto che la persona si trova sul territorio del suo paese di origine”⁹.

e) L'impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza/residenza

Il “*non potersi*” avvalere della protezione dello Stato si collega a circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato. L'espressione “*non vuole*”, invece, si riferisce al rifugiato che rifiuta di accettare la protezione del governo del paese di cittadinanza/residenza abituale. Essa è qualificata dalle parole “a causa di questo timore”.¹⁰

2. Il Minore nella Procedura di Protezione Internazionale prevista dall'ordinamento italiano

Durante la prima fase di permanenza del minore in struttura gli operatori, grazie a colloqui conoscitivi e attraverso la realizzazione di attività di partecipazione, hanno avuto modo di conoscere le caratteristiche del minore, i motivi che lo hanno spinto a lasciare il paese di origine (o quello in cui risiedeva abitualmente) e, infine, gli eventuali suoi timori legati a un ipotetico rientro nel Paese di origine, i rischi legati alla tratta di minori finalizzata a sfruttamento sessuale o lavorativo nonché le aspettative per il futuro.

Alla luce delle informazioni raccolte e a seguito di un'attenta valutazione circa il percorso amministrativo da suggerire al minore nel rispetto del suo Superiore Interesse, il tutore, coadiuvato dal team degli operatori, può ritenere opportuno un suo accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale¹¹.

In tale caso, si dovrà procedere al compimento delle azioni di seguito indicate secondo l'ordine cronologico proposto.

E' comunque essenziale garantire la partecipazione del minore durante tutte le fasi che compongono il percorso amministrativo di cui si tratta, seguendo un approccio “*child-friendly*”, con il supporto di un interprete, attraverso attività strutturate.

Sulla base della metodologia sviluppata da Save the Children, descritta nel Manuale “Partecipare si può!” e condivisa con gli operatori delle strutture di prima accoglienza nell'attività di affiancamento tecnico è stata creata un'attività specifica, con il contributo di UNHCR,

8 Linee Guida, § 48, p. 23

9 Manuale, par. 88 pag. 22

10 Manuale, par. 98, 100, pag. 24

11 D.Lgs 142/15 Capo II, Art. 25 comma 1 “Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni: 2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “**La domanda del minore non accompagnato può essere altresì presentata direttamente dal tutore sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore.**”;

consultabile in allegato, mirata a raggiungere questo obiettivo.

Ogni attività che segue l'ingresso del richiedente di minore età nella procedura d'asilo fa parte di un percorso atto a preparare il minore ad affrontare l'iter amministrativo e arrivare all'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale competente adeguatamente informato e consapevole.¹²

2.1 L'Accesso alla Procedura¹³

Sia nel caso in cui il minore abbia manifestato la volontà di presentare richiesta di protezione internazionale ovvero il team che lo ha in carico abbia valutato che l'inserimento nella procedura per il riconoscimento della protezione internazionale sia nel suo Superiore Interesse, gli operatori, d'intesa con il tutore, dovranno sostenere il minore subito, già prima della formalizzazione della domanda presso la Questura territorialmente competente (compilazione modello C3).

La partecipazione del tutore, a partire da questa prima fase, risulta essere di primaria importanza per assicurare il mantenimento delle garanzie a favore del minore.

In particolare, risulta importante che il minore sia adeguatamente informato in un linguaggio a lui comprensibile delle modalità di svolgimento e delle finalità alla formalizzazione della domanda di asilo. Sarà opportuno spiegare al minore l'importanza di fornire informazioni accurate e veritiere durante la compilazione del C3, in riferimento, tra l'altro, ai dati anagrafici, alle informazioni necessarie richieste dal Regolamento UE/604/ 2013 ("Dublino III") e all'idioma con il quale vorrà svolgere il colloquio davanti alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.

Box. N. 1 Il ruolo del tutore: cenni e considerazioni

- Offre al minore le informazioni sulle procedure, incluse quelle relative al ricongiungimento familiare previsto dal Regolamento Dublino III e sul suo diritto all'assistenza legale (Art. 19, Decreto Procedure)
- Può presentare direttamente la domanda sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del minore (Art. 6 c. 3, Decreto Procedure).
- Prende immediato contatto con la Questura per la conferma della domanda, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza del minore (Art. 26 c. 5, Decreto Procedure).
- Accompagna e assiste il minore durante la formalizzazione della domanda di protezione – (Art. 19, Decreto Procedure)
- Fornisce informazioni sulle modalità e finalità delle procedure a cui dovrà sottoporsi per la formalizzazione della domanda di asilo.
- Esprime formale consenso ad avviare la procedura di ricongiungimento familiare del minore.
- Mantiene contatti personali regolari con il minore.
- Si coordina con gli operatori specializzati ai fini della ricostruzione della vicenda personale del minore e per la raccolta della documentazione a sostegno della domanda di protezione internazionale.
- Garantisce assistenza al minore durante visite mediche specialistiche.
- Partecipa attivamente ai colloqui informativi finalizzati alla preparazione del minore all'intervista davanti la Commissione territorialmente competente.
- Accompagna il minore presso la Commissione Territoriale competente e assiste all'audizione (Art. 19, D. Lgs. 25/08).
- E' presente durante la comunicazione della decisione al minore ed informa il minore sugli esiti delle decisioni prese e spiega come il suo punto di vista è stato considerato all'interno dei processi decisionali (Il punto di vista del minore / diritto alla partecipazione art. 12 e 13, Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, "Convention on the Rights of the Child", di seguito "CRC").
- In caso di esito negativo o di riconoscimento di protezione sussidiaria o umanitaria valuta assieme al minore ed agli operatori legali e psico-sociali del centro un eventuale ricorso (Il punto di vista del minore / diritto alla partecipazione art. 12 e 13 CRC).
- Rappresenta il minore nella presentazione di eventuale ricorso al Tribunale ordinario contro la decisione della Commissione. (Art. 19, Decreto Procedure artt. 357 e 374, n. 5, codice civile).

¹² Il minore partecipa al colloquio personale (...) ed allo stesso è garantita adeguata informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale. Art. 19, c.4, Decreto Legislativo, del 28 gennaio 2008, n. 25, integrato e modificato dal Decreto Legislativo del 18 agosto 2015, n. 142 (di seguito, "Decreto Procedure").

¹³ Per accesso alla procedura si intende la fase temporale che comprende ogni attività dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale al momento della formalizzazione della domanda presso la Questura territorialmente competente.

TABELLA N. 1

L'Accesso alla Procedura per il Riconoscimento della Protezione Internazionale

COSA FARE	CHI	COME FARE	RIFERIMENTI NORMATIVI
<p>Segnalare alla Questura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manifestazione di volontà del minore di presentare domanda di protezione internazionale e contestuale richiesta di appuntamento per la formalizzazione della stessa. - della lingua parlata dal minore al fine di richiedere la presenza di uno specifico interprete al momento della formalizzazione della domanda 	<ul style="list-style-type: none"> - Il tutore coadiuvato dall'operatore legale; - il legale rappresentante, responsabile della struttura coadiuvato dall'operatore legale 	<p>Tramite l'invio di una richiesta scritta (via fax o via pec) alla Questura competente e/o tramite accesso diretto agli Uffici competenti per la fissazione del giorno in cui il minore potrà formalizzare la domanda secondo le prassi adottate localmente, concordate con la Questura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Art. 19, D. Lgs. 25/08 - Art. 3, comma 3, D.P.R. 21/2015 - Art. 402 cc e art. 3, co.1, L. 184/1983
<p><i>N.B. E' opportuno che l'istanza debba contenere la richiesta di accesso prioritario trattandosi di richiedente asilo minore di età non accompagnato, appartenente pertanto alle categorie per le quali tale procedura è prevista¹⁴.</i></p>			
<p>Interlocuzione con il Tribunale Ordinario per la nomina del Tutore affinché il minore possa recarsi a formalizzare la domanda di asilo assieme al tutore/ attivazione di eventuali procedure Dublino (in particolare gli artt. 6-8 Reg. Dublino III).</p>	<p>Legale Rappresentante della Struttura per il tramite dell'operatore legale o dell'assistente sociale</p>	<p>Attraverso l'invio di una richiesta al Giudice Tutelare</p>	<p>-Art. 26 comma 5 Decreto Procedure</p>
<p>Apertura di sezione specifica dedicata alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale all'interno del fascicolo individuale del minore contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazioni rese dal minore in lingua originale e traduzione in italiano - Eventuali documenti identificativi e/o di altro genere 	<p>Operatore legale assieme ad assistente sociale con il supporto dell'interprete</p>	<p>Attraverso la raccolta all'interno del fascicolo di tutte le informazioni rilevanti ed emerse durante i colloqui con il minore da parte dei diversi operatori interessati.</p> <p>Esempi di documenti: - copie di documenti dal paese di origine, qualsiasi documentazione che provi la provenienza del minore</p>	<p>- Art. 3 D.P.R. 21/2015</p>

¹⁴ Art. 28/1/b, D.Lgs 25/2008.

<p>a supporto della domanda di asilo</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relazione psico-sociale - Eventuali certificazioni e/o perizie medico-psicologiche - Eventuali documentazioni e/o informazioni sul Paese di origine (Country of Origin information "COI") - Ogni altro documento ritenuto utile ai fini sia del ricongiungimento con familiari presenti regolarmente in altri paesi UE, sia della valutazione della richiesta di protezione internazionale 		<p>e possa corroborare le dichiarazioni relative all'istanza di protezione internazionale;</p> <p>-Informazioni e notizie relative al Paese di Origine – COI – (relazioni, rapporti, o altro che riguardano il paese del richiedente e la situazione a cui lui fa riferimento¹⁵)</p>	
<p><i>N.B. Trattandosi di richiedente asilo deve essere evitato ogni accesso e contatto con le rappresentanze diplomatiche del Paese di origine</i></p>			
<p>Compilazione del modello C/3:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accompagnamento del minore in Questura 	<p>Il tutore o eccezionalmente, chi ne fa le veci coadiuvato dall'operatore legale</p> <p>L'interprete e l'operatore del centro, se/come necessario</p>	<p>Attraverso l'accompagnamento del minore presso la Questura competente dove verrà redatto il modello C/3.</p> <p>Compilazione del formulario Dublino contestualmente alla redazione del modello C/3</p>	<p>Art. 10 Decreto Procedure</p> <p>Art. 19 Decreto Procedure</p> <p>Art. 26 Decreto Procedure</p> <p>Art. 3 D.P.R. 21/15</p> <p>Artt. 5 e 20 Regolamento EU N. 604/2013</p>

BOX N. 2

Il Ricongiungimento familiare ai sensi del regolamento Dublino III (Contributo IOM)

Il Regolamento EU No. 604 / 2013 - di seguito "Regolamento Dublino III" - e il suo Regolamento di Esecuzione (EU 118/2014 - di seguito "Regolamento di Esecuzione"), definiscono i principi e i criteri di base per il ricongiungimento familiare dei minori non accompagnati richiedenti asilo all'interno degli Stati Membri dell'Unione Europea (si vedano in particolare gli articoli 6 e 8).

Una corretta applicazione del Regolamento Dublino richiede un costante riferimento ai numerosi strumenti legislativi nazionali ed europei correlati, come la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sulle procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale, la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani, e la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 Giugno 2013, sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Il Regolamento Dublino III stabilisce che i minori non accompagnati che richiedono asilo possono richiedere il ricongiungimento

¹⁵ La ricerca di informazioni sui Paesi di origine dei rifugiati, UNHCR, Roma 2011
(https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164290b80eeaac700013d/La_ricerca_di_informazioni.pdf)

familiare con il padre, la madre o un altro adulto responsabile, con la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti e con i fratelli (si vedano in particolare gli articoli 2 ed 8). Un ulteriore progresso registrato rispetto ai regolamenti precedenti sta nell'obbligo, da parte degli Stati Membri, di prendere in considerazione il superiore interesse del minore come un criterio fondamentale nell'attuazione di tutte le procedure. Purtroppo, la pratica di questi anni ha dimostrato che i minori non sono ben informati circa questa possibilità e che molti di essi preferiscono raggiungere i propri cari da soli, anche assumendosi il rischio di essere vittime di sfruttamento o tratta.

Come stabilito dall'articolo 20 del Regolamento Dublino III, la procedura di determinazione dello Stato Membro competente deve iniziare "non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro". E' però importante sottolineare che il processo di ricongiungimento familiare ai sensi di Dublino III si avvia immediatamente allorché il minore dichiara di avere un parente entro il quarto grado in un altro Paese Europeo firmatario del Regolamento; la fase preliminare di questo processo, infatti, si concentra sull'accertamento delle condizioni per il ricongiungimento del minore con il familiare, e deve essere svolta in modo tempestivo ed efficace dall'autorità o ente che ha in carico il minore (servizi sociali, o la stessa comunità).

In previsione dell'appuntamento con la Questura per la formalizzazione della domanda d'asilo, infatti, l'autorità/ente che ha in carico il minore dovrà raccogliere la documentazione disponibile a supporto della richiesta di ricongiungimento familiare, richiesta che dovrà essere confermata congiuntamente alla domanda di protezione internazionale. Il tutore del minore, presente in tale occasione, consegnerà alla Questura la documentazione di supporto così raccolta.

La richiesta di ricongiungimento, presentata dal minore in presenza del suo tutore, sarà registrata dal funzionario della Questura tramite il cosiddetto "Formulario Dublino"¹⁶; in esso dovranno essere indicate le informazioni di base sul minore e sul parente con il quale è richiesto il ricongiungimento, compreso il suo luogo di residenza in Europa.

La richiesta di ricongiungimento familiare così presentata dal minore, assieme alla documentazione raccolta e presentata dal suo tutore, dovrà essere quindi trasmessa dalla Questura all'Unità Dublino italiana (attraverso l'inserimento di un'evidenza Dublino in VESTANET con automatica acquisizione in DUBLINET). Quest'ultima invierà, in forma prioritaria, una richiesta di presa in carico all'Unità Dublino del paese in cui si trova il presunto parente del minore (art. 21 Regolamento 604/2013). L'Unità Dublino interpellata deve accettare ovvero rigettare la propria competenza entro 2 mesi dalla ricezione della richiesta, dopo aver verificato l'identità di tale parente e la sua idoneità a prendersi carico del minore. Laddove le prove già raccolte a dimostrazione del legame familiare fra il minore ed il parente non fossero ritenute sufficienti, l'Unità Dublino dello Stato Membro in cui si trova il parente può richiedere ulteriore documentazione, incluso, ma solo come *extrema ratio* e limitatamente ai casi applicabili, l'esame del DNA.

Con lo scopo di abbreviare i tempi complessivi della procedura, il tutore del minore dovrà chiedere il prima possibile al Giudice Tutelare di valutare se il ricongiungimento familiare risponda al superiore interesse del minore. Questa richiesta dovrà essere corredata dalle informazioni e dalla documentazione già raccolta dal Servizio Sociale/Comunità che ha in carico il Minore e presentata in Questura al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, alle quali sarà possibile aggiungere le altre informazioni rilevanti che potrebbero essere emerse nel frattempo.

Box. N. 3

Conoscere, comunicare e informare il minore con la partecipazione (Contributo Save the Children)

Tutti i minori hanno diritto di essere informati e di esprimere la loro opinione, che deve essere presa in debita considerazione (Art. 12 CRC). Tuttavia, non è sempre semplice riuscire a far comprendere ai minori stranieri informazioni complesse, soprattutto se di carattere giuridico relative all'ordinamento legale italiano o europeo, ma è fondamentale riuscire al fine di garantire appieno i loro diritti ed evitare che prendano o vengano prese per loro decisioni che possono esporli a gravi rischi.

Per questo motivo, Save the Children ha elaborato e sperimentato una metodologia che prevede la creazione di spazi ricreativi e di ascolto strutturati e la realizzazione di attività partecipative volte a supportare l'attività di informativa e consulenza legale rivolta ai minori stranieri non accompagnati in tutti i contesti di accoglienza. Tali attività contribuiscono ad allentare situazioni di tensione che si potrebbero generare all'interno delle strutture di prima accoglienza per differenti motivi, tra cui il tempo prolungato di permanenza in attesa del trasferimento. Soddisfare i requisiti per una partecipazione etica e significativa è fondamentale per garantire che ogni attività di partecipazione sia necessariamente articolata secondo uno schema operativo in modo tale da differenziare i momenti dedicati alla partecipazione dalle altre attività svolte giornalmente all'interno della struttura.

Per maggiori informazioni e approfondimenti si veda Save the Children "Partecipare si può!"

2.2 Rapporti con la Commissione Territoriale a seguito della formalizzazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale

E' previsto che ciascun progetto selezionato nell'ambito del fondo FAMI debba provvedere a fornire al minore attività di orientamento, informazione e supporto legale personalizzato per la

¹⁶ Vedi art. 21(3) Reg. 604/2013, Allegati I, II e VIII del Regolamento Applicativo della Commissione (EU) 118/2014

predisposizione della documentazione necessaria a presentare richiesta di protezione internazionale, nonché per gli adempimenti procedurali successivi¹⁷.

Nell'ambito di tali attività, gli operatori del centro hanno anche il compito di mantenere i contatti con la Commissione Territoriale competente al fine di inviare o ricevere comunicazioni relative alla domanda di protezione internazionale dei minori inseriti in procedura di asilo. In particolare, l'operatore legale e/o l'assistente sociale manterranno contatti costanti con la Commissione competente al fine di assicurare che venga rispettata la garanzia dell'esame prioritario, di segnalare eventuali esigenze particolari, di fornire documentazione aggiuntiva, di richiedere eventualmente il rinvio dell'audizione, o prevedere l'eventuale presenza di personale di sostegno durante l'intervista.

Gli stessi saranno, inoltre, i referenti per la Commissione qualora la stessa necessiti di comunicare con il personale della Struttura di accoglienza in merito alla posizione del minore richiedente asilo.

Un buon livello di comunicazione con la Commissione territorialmente competente risulta essere particolarmente importante quando si tratta di minori che sono portatori di esigenze specifiche e/o vissuti particolarmente traumatici o laddove si siano individuati alcuni indicatori di rischio tratta. Se da una parte, infatti, per intervistare richiedenti di minore età è richiesta specifica formazione¹⁸ e va creato un ambiente idoneo per l'audizione, quando si tratta di minori che presentino ulteriori situazioni di vulnerabilità, una comunicazione tempestiva ed esaustiva di tale situazione diventa fondamentale affinché la Commissione e in particolar modo l'intervistatore ne sia a conoscenza ancor prima di avviare l'intervista, così da adottare tutte le misure ritenute necessarie (organizzazione del calendario audizioni, designazione del commissario più idoneo, coinvolgimento di eventuali esperti¹⁹ o personale di sostegno²⁰, ed altro).

Al fine di garantire che le segnalazioni siano fatte in modo completo e in tempi adeguati, è necessario un buon coordinamento fra tutti gli operatori che assistono il minore attraverso la programmazione di incontri periodici finalizzati allo scambio di informazioni e al consolidamento del fascicolo del minore.

TABELLA N. 2

Rapporti con la Commissione Territoriale a seguito della formalizzazione della domanda per il riconoscimento della protezione internazionale

COSA FARE	CHI	COME FARE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Individuazione di un referente presso la Commissione	Operatore legale/assistente sociale/Coordinatore di progetto	Tramite contatti diretti con il personale di supporto della Commissione Territoriale competente	
Comunicazione dell'avvenuta nomina del tutore alla Commissione competente ai fini della	Operatore legale/ Assistente sociale	Tramite l'invio via fax o via mail (preferibilmente via pec) delle copie del provvedimento di nomina	-Art. 28 Decreto Procedure -Art. 7 D.P.R. 21/15

17 Bando del Ministero dell'Interno c) 5. (http://www.interno.gov.it/sites/default/files/avviso_mu_msna_23.12.14_sito.pdf)

18 D.Lgs 25/2008, art. 13/3

19 D.Lgs 25/2008 art. 8/3/bis

20 D.Lgs 25/2008, art. 13/2

fissazione della data di audizione (attività necessaria se il tutore non è stato ancora nominato al momento della compilazione del C3)		di tutore e relativo giuramento da parte del tutore nominato.	
Eventuale interlocuzione per esame prioritario	Operatore legale/assistente sociale	Attraverso l'invio di una mail (preferibilmente pec) o di un fax alla competente segreteria	
Richiesta per un eventuale rinvio dell'audizione qualora le condizioni di salute psico-fisica del minore non permettano che lo stesso possa sostenere l'audizione	Operatore legale/assistente sociale	Tramite comunicazione scritta (via fax o via e-mail –pec-) alla Commissione Territoriale competente nella persona del Presidente -- secondo modalità concordate con la commissione territoriale	-Art. 12, c. 2 e 3, Decreto Procedure -Art. 5 comma 4 D.P.R. 21/15 -Art. 9 e 16 CRC
<p><i>N.B. Laddove si tratti di motivi di salute, la richiesta deve essere integrata da un certificato medico emesso da struttura sanitaria pubblica.</i></p> <p><i>Il rinvio può essere richiesto anche per altri "gravi motivi" (ad esempio condizione psicologica del minore), in questo caso, la richiesta dovrà essere integrata da relativa relazione/perizia psicosociale nella quale sono indicate le ragioni che non rendono possibile che il minore possa sostenere l'audizione nel giorno fissato dalla Commissione²¹.</i></p>			
Invio ulteriori documenti e/o certificazioni del minore	Operatore legale/assistente sociale	Attraverso l'invio di: -memoria integrativa, documentazione a sostegno della domanda di protezione internazionale, documenti e referti medici e/o psicologici raccolti dopo la compilazione del C3. - documenti relativi alla situazione nel paese di origine.	-Art. 31 Decreto Procedure -Art. 5 D.P.R. 21/15
Segnalazioni di esigenze specifiche (ad esempio situazione di particolare vulnerabilità del minore, eventuali indicatori di tratta)	Operatore legale e/o Assistente Sociale	Tramite invio di: - relazioni psicologiche - perizie medico legali	-Art 19 D.Lgs 251/07 -Art. 9 e 16 CRC
Comunicazioni e richiesta circa la necessità della presenza di un interprete di un idioma particolare	Operatore legale e/o Assistente Sociale	Attraverso comunicazione alla segreteria della CT, qualora la lingua/idioma particolare non fosse stato	-Art. 10, c.4 Decreto Procedure -Art. 12-13 CRC

21 D.Lgs 25/2008 ,art. 12, cc. 2 e 3

durante l'audizione personale del minore ²²		specificato in fase di compilazione del C3. Verificare nuovamente la specifica lingua/dialetto parlato dal minore	
Richiesta di: -audizione da svolgersi dinanzi all'intero collegio - audizione da svolgersi dinanzi ad un componente che sia dello stesso sesso del richiedente	Operatore legale in supporto al tutore	Tramite comunicazione scritta (via fax o via e/mail) alla Commissione Territoriale competente nella persona del Presidente	Rif. art. 12, c. 1/bis, Decreto Procedure
<i>N.B. Può accadere che il giorno dell'audizione non sia disponibile un intervistatore dello stesso sesso del richiedente. In presenza di vissuti particolarmente delicati (ad esempio violenza di genere), è opportuno segnalare detta esigenza, con congruo anticipo, alla Commissione Territoriale al fine di evitare disagi al minore che potrebbero compromettere il buon esito dell'intervista stessa²³.</i>			
Richiesta di autorizzazione alla presenza di personale di sostegno	Operatore legale e/o Assistente Sociale e/o Psicologo	Tramite comunicazione scritta alla Commissione Territoriale competente nella persona del Presidente	Art. 13 comma 2 Decreto procedure
Valutazione e conseguente informazione alla Commissione della presenza di un legale durante l'audizione	Operatore legale, assistente sociale e tutore	Tramite comunicazione scritta alla Commissione Territoriale competente nella persona del Presidente	Art. 13, comma 4, del Decreto procedure

2.3 Attività istruttoria e preparazione all'intervista

La preparazione all'intervista è un momento cruciale della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale posto che, durante questa fase, il minore viene messo a conoscenza della normativa e inizia a prendere familiarità con il fatto di dover raccontare la propria storia ed esperienza davanti ad una o più persone (il/i componente/i di Commissione) che vedrà per la prima volta solo al momento dell'audizione.

E' necessario che i colloqui di preparazione all'audizione avvengano in un luogo confortevole, riservato e che siano condotti con un linguaggio adeguato all'età del minore. Inoltre è di fondamentale importanza assicurare il minore sull'obbligo di riservatezza da parte di tutti gli operatori che raccoglieranno la sua storia al fine di instaurare un clima di fiducia e facilitare il suo racconto.

²² Il diritto dei minori ad esprimere le proprie opinioni ed a partecipare in modo significativo è altresì importante nel contesto delle procedure di asilo. Il racconto delle esperienze dirette è spesso essenziale per l'identificazione dei bisogni di protezione di un minore ed in molti casi è l'unica fonte di queste informazioni. Al fine di garantire a un minore la possibilità di esprimere tali opinioni e bisogni è necessario procedere alla predisposizione ed alla combinazione di procedure ed ambienti sicuri e a misura di minore, in grado di generare fiducia in tutte le fasi del procedimento. È altresì importante che ai minori vengano date, in una lingua e con una modalità a loro comprensibili, tutte le informazioni relative alle opzioni esistenti ed alle relative conseguenze, quali ad esempio informazioni sul diritto alla privacy e alla riservatezza che consente loro di esprimere le proprie opinioni senza coercizione costrizione o paura di ritorsioni ("Linee Guida", § 70).

²³ D.Lgs 25/2008. Art. 12/1bis.

Gli operatori avranno il compito di spiegare al minore il ruolo della Commissione Territoriale competente, come si svolgerà l'intervista, chi ne prenderà parte e il fatto che la decisione finale sarà presa in modo collegiale. Particolare attenzione deve essere posta nello spiegare al minore la figura dell'interprete che coadiuverà l'intervistatore. E' importante spiegare che l'interprete non è un componente della Commissione Territoriale, che svolge un ruolo neutrale e che non ha alcun potere di incidere e/o influenzare la decisione della Commissione.

Al fine di sostenere il minore nella ricostruzione della propria storia è anche necessario che l'operatore legale si documenti sulla situazione politica, sociale e culturale del Paese d'origine con particolare attenzione alla condizione dei minori²⁴. Vanno inoltre tenute sempre presenti la maturità, lo sviluppo nonché le capacità espressive del minore, diverse da quelle di un adulto, e l'eventuale adozione delle tecniche comunicative ritenute più adeguate²⁵.

TABELLA N. 3
Attività istruttoria e preparazione all'intervista

COSA FARE	CHI	COME FARE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Preparazione del minore all'intervista: - Introduzione alla funzioni e alla composizione della Commissione -Spiegazione del ruolo e delle funzioni dei partecipanti all'intervista (intervistatore, interprete, tutore e altri eventuali operatori presenti) -Finalità e modalità del colloquio in Commissione - Simulazione di intervista - Illustrazione delle tipologie delle decisioni	Operatore Legale, Assistente Sociale, Psicologo ove necessario e Interprete	Attraverso i colloqui	-Art. 13 Decreto procedure -Art. 5 comma 6 D.P.R. 21/15 -Art. 13 comma D.P.R. 21/15 -Art. 3 CRC - Art. 12 CRC
N.B. Durante questa fase, così come nelle seguenti, la co-presenza del tutore, laddove sia stato nominato, è			

²⁴Una valutazione accurata comporta un'analisi e una conoscenza aggiornate della particolare situazione dei minori nel Paese d'origine, compresi i servizi esistenti preposti alla tutela dell'infanzia. Linee Guida, § 11.

²⁵Dovranno essere selezionati metodi comunicativi appropriati alle diverse fasi della procedura, compresa l'intervista per la procedura di asilo, tenendo conto dell'età, del sesso, del background culturale e della maturità del minore così come delle circostanze della fuga e delle modalità di arrivo¹³⁹. Utili metodi di comunicazione non verbale nel caso di minori possono comprendere il gioco, il disegno, la scrittura, i giochi di ruolo, la narrazione e il canto. (...). Linee Guida 71&72.

<i>raccomandata.</i>			
<p>- Ricostruzione della vicenda personale del minore (situazione familiare, condizioni di vita, motivi di espatrio e informazioni sul viaggio, traumi subiti, informazioni su eventi relativi alla tratta, percezione soggettiva sui motivi per i quali non vi è la volontà di fare rientro nel Paese di origine)</p>	<p>Operatore Legale, Assistente Sociale, Psicologo ove necessario e Interprete</p>	<p>-attraverso attività che supportino il minore nel recupero della memoria;</p> <p>-attraverso il consolidamento di eventuale documentazione a sostegno della sua storia personale.</p>	
<i>N.B. Nel caso in cui durante i colloqui riemergano vissuti dolorosi e/o eventi traumatici per il minore, è importante un confronto immediato con lo psicologo.</i>			
<p>-Fase istruttoria (Avente l'obiettivo di acquisire dati, informazioni anche sulla situazione nel Paese di origine del minore. Tale attività ha il fine di supportare il minore nella preparazione all'audizione)</p>	<p>Operatore Legale</p>	<p>L'operatore acquisisce informazioni rispetto alla situazione nel Paese d'origine del minore e assiste il minore nel reperimento della documentazione eventualmente disponibile: Esempi di documenti: - qualsiasi documentazione che provi la provenienza del minore e/o possa confermare le dichiarazioni relative all'istanza di protezione internazionale;</p> <p>-Informazioni e notizie relative al Paese di Origine – COI – (relazioni, rapporti, o altro che riguardano il paese del richiedente e la situazione a cui lui fa riferimento²⁶)</p>	<p>Art. 3 D.Lgs 251/2007</p>

26 La ricerca di informazioni sui Paesi di origine dei rifugiati, UNHCR, Roma 2011 (https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164290b80eeaac700013d/La_ricerca_di_informazioni.pdf)

2.4 L'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale

L'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale è il momento centrale e determinante per la precisazione e la valutazione della domanda d'asilo²⁷.

In considerazione della particolare situazione del minore e con il suo consenso, il tutore o lo stesso operatore possono richiedere alla Commissione che un operatore possa assistere il minore durante l'audizione²⁸, attraverso l'invio di una motivata richiesta scritta (vedi anche tabella N. 2).

Anche in questa fase si conferma il ruolo preminente del tutore nell'assistere e sostenere il minore.

TABELLA N. 4 L'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale			
COSA FARE	CHI	COME FARE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Accompagnamento del minore presso la Commissione Territorialmente competente	Operatore o assistente sociale o interprete o, in caso di particolari bisogni, altri operatori specializzati. Tutore e legale (se valutato nel superiore interesse)		-Art. 13, c. 3, Decreto Procedure -CRC, Art. 3.3
Partecipazione all'audizione e supporto al minore accertandosi che le informazioni utili siano riferite	Tutore (obbligatoriamente) Personale di sostegno (qualora ritenuto opportuno) può includere lo psicologo, l'assistente sociale o l'operatore legale; -l'avvocato se previsto	- laddove ritenuto utile e opportuno, il tutore e l'operatore di sostegno possono chiedere alla Commissione (nella persona del Presidente) di avere un colloquio preliminare con la persona che intervisterà il minore al fine di comunicargli eventuali vulnerabilità che non siano state preventivamente comunicate - la presenza dell'operatore è finalizzata al sostegno del minore e a far emergere	-Art. 9 e 16 CRC -Art 13, comma 3 Decreto procedure -Art. 8 comma 3 bis Decreto Procedure -Art. 13, co. 3, Decreto procedure -Art. 19 D.Lgs 251/07

²⁷Il racconto delle esperienze dirette è spesso essenziale per l'identificazione dei bisogni di protezione di un minore ed in molti casi è l'unica fonte di queste informazioni. Linee Guida, § 70
²⁸D.Lgs 25/2008, art.13/2

		<p>aspetti della condizione personale del richiedente che non siano emersi durante l'intervista. In caso si ritenga utile, prima del termine del colloquio, l'operatore può chiedere all'intervistatore di approfondire alcuni aspetti della situazione personale del minore.</p> <p>- l'operatore che partecipa all'audizione, può chiedere al Presidente della Commissione di presentare all'intervistatore il caso del minore assieme al tutore.</p> <p>- possibilità di una seconda audizione del minore senza la presenza del tutore nel suo esclusivo interesse ed in presenza di giustificati motivi</p>	
--	--	---	--

2.5 La decisione della Commissione Territoriale ed eventuale ricorso

Ancor prima della comunicazione della decisione della Commissione Territoriale, sarà importante informare nuovamente il minore rispetto ai possibili esiti dell'audizione e dei tempi della notifica sulla base delle prassi locali. In particolar modo sarà necessario spiegare, nel caso di decisione positiva, quali sono i diritti di cui godono i beneficiari delle diverse forme di protezione.

Nel caso di comunicazione di esito negativo, è auspicabile che, oltre all'interprete, sia presente anche lo psicologo al fine di coadiuvare l'operatore legale durante la comunicazione della decisione della CT al minore.

E' fondamentale che il minore venga assistito nella lettura delle motivazioni contenute nel provvedimento e che gli/le venga spiegato nel dettaglio il contenuto del provvedimento stesso.

E' importante, infine, assicurarsi che il minore abbia compreso tutte le informazioni relative alla decisione della Commissione Territoriale e le conseguenze di tale decisione in termini procedurali ed amministrativi.

Ogni informazione fornita al minore e ogni azione finalizzata alla presentazione di un eventuale ricorso devono essere preventivamente concordate con il tutore e con un avvocato specializzato in

materia di asilo - secondo le modalità di legge²⁹ - il quale deve essere tempestivamente contattato onde evitare la scadenza dei termini per il ricorso, riportati nel provvedimento.

TABELLA N. 5
La decisione della CT ed eventuale ricorso

COSA FARE	CHI	COME FARE	RIFERIMENTI NORMATIVI
Facilitare le attività relative alla notifica del provvedimento della CT	Operatore legale/assistente sociale, tutore	Eventuale accompagnamento del minore e del tutore in Questura per la notifica del provvedimento in caso questa non sia stata eseguita direttamente al tutore	Art. 6, comma 7 D.P.R. 21/2015
Lettura e spiegazione della decisione assunta dalla Commissione territoriale	Operatore legale, interprete e, se necessario, lo psicologo e tutore	Attraverso idoneo coordinamento con il tutore- l'operatore – assieme al tutore - deve comunicare la decisione al minore in una lingua e con modalità a lei/lui comprensibili, di persona, in un ambiente accogliente e idoneo	Informazione Art. 13 CRC
La valutazione circa il ricorso	Operatore legale, assistente sociale ed il tutore	Attraverso l'eventuale ausilio di un legale specializzato in diritto di asilo -consultando e raccogliendo l'opinione informata del minore attraverso una valutazione collegiale sulla presentazione di un eventuale ricorso.	-Il punto di vista del minore / diritto alla partecipazione (art. 12 & 13 CRC) -Informazione Art. 13 CRC

²⁹ D.Lgs 25/2008 art. 16

Box. N. 4

La forme di protezione internazionale e nazionale: cenni

-Rifugiato, definizione: la persona che “**temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per sue opinion politiche**, si **trova fuori dal Paese** di cui è cittadino e **non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese**; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornavi per il timore di cui sopra³⁰”.

Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;

e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;

f) **atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia**³¹

- Status di protezione Sussidiaria: “Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati **danno grave**:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale³²”

- Protezione Umanitaria “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione³³”

Il concetto di persecuzione nei confronti di un minore

“Una comprensione del fenomeno persecutorio che sia attuale e sensibile al minore deve tener conto di molti tipi di violazioni dei diritti umani, tra cui le violazioni dei diritti specifici dell'infanzia. Nel determinare il carattere persecutorio di un atto inflitto contro un minore, è essenziale analizzare gli standard della CRC e altri strumenti internazionali sui diritti umani applicabili ai minori.

Costoro godono infatti di una serie di diritti enunciati nella CRC che riconoscono la loro giovane età e la situazione di dipendenza e sono fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza”.

Forme di persecuzione specifiche ai danni dei minori³⁴

“Il Comitato Esecutivo dell'UNHCR ha riconosciuto che tra le forme di persecuzione specifiche contro l'infanzia e l'adolescenza possono esserci l'arruolamento minorile, la tratta infantile e la mutilazione genitale femminile (di seguito “MGF”). Altri esempi includono, ma non sono limitati a violenza familiare e domestica, matrimoni forzati o precoci, lavoro minorile vincolato alla restituzione di un debito o particolarmente rischioso, lavoro forzato, prostituzione forzata e pornografia infantile”.

30 Cfr. La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 (“Convenzione di Ginevra”), art. 1/A (2)

31 D.Lgs 251/2007 art. 7

32 D.Lgs 251/2007 art. 14

33 D.Lgs 25/2008, art. 32/3

34 Linee Guida, § 18

L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, cenni³⁵

“Il reclutamento forzato o ingannevole di donne e minori per fini di prostituzione forzata o sfruttamento sessuale è una forma di violenza legata al genere, che può costituire persecuzione”. “In determinati contesti, i minori non accompagnati o separati sono particolarmente vulnerabili alla tratta³⁶. Essi possono diventare vittime di tratta anche per fini di adozione irregolare. Ciò può avvenire con o senza la conoscenza e il consenso da parte dei genitori. I trafficanti potrebbero inoltre scegliere di mirare a orfani. Nel valutare le necessità di protezione internazionale da parte dei minori che hanno subito tratta, è essenziale applicare scrupolosamente il principio del superiore interesse³⁷”.

“Le vittime potrebbero essere prese di mira per la loro appartenenza etnica, nazionale, per le loro opinioni religiose o politiche in un contesto nel quale individui con profili specifici sono già più vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso nelle loro varie forme. Individui possono inoltre essere presi di mira in ragione della loro appartenenza a un particolare gruppo sociale. Ad esempio, tra i minori o le donne in generale in una particolare società, alcune categorie specifiche di minori o di donne potrebbero risultare particolarmente vulnerabili alla tratta e potrebbero costituire un gruppo sociale ai sensi della definizione di rifugiato. Pertanto, anche se un individuo non è vittima di tratta unicamente ed esclusivamente per una delle ragioni enunciate dalla Convenzione, una o più di queste fattispecie della Convenzione potrebbero essere rilevanti per la scelta di quella particolare vittima da parte del trafficante”.

“I minori richiedono un'attenzione particolare in termini di cura e di assistenza da fornire al momento della presentazione delle domande d'asilo. In tale contesto, devono essere stabilite procedure per la rapida identificazione dei minori vittime di tratta, come avviene in programmi e politiche specifiche per la protezione e il sostegno di minori vittime, anche attraverso la nomina di un tutore, la messa a disposizione di consulenza che tenga conto dell'età e un impegno per rintracciare i membri della famiglia, che rispettino le necessità di riservatezza e creino un ambiente solidale³⁸”.

35 Per maggiori dettagli si suggerisce la consultazione delle linee Guida dell'UNHCR LINEE GUIDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, L'applicazione dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati alle vittime di tratta e alle persone a rischio di tratta, http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164300b80eeaac7000144/linee_guida_protezione_int.pdf

36 Esistono strumenti internazionali che offrono indicazioni specifiche sulle necessità e i diritti dei minori. Nell'ambito della valutazione delle domande inoltrate da minori vittime, a essi dovrebbe essere assegnata la dovuta considerazione. Si vedano, ad esempio, la Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, il suo Protocollo opzionale del 2000, sulla vendita, prostituzione e pornografia di minori, la Convenzione dell'Aja n. 28 sugli Aspetti civili del rapimento internazionale di minori del 1980, il Protocollo sulla tratta del 2000 e la Convenzione dell'ILO n. 182 sulla Proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile. Si veda inoltre, Comitato sui diritti dei minori, “Commentario generale n. 6 (2005) Trattamento di minori non accompagnati e separati fuori del loro paese d'origine”, CRC/CG/2005/6 del 1 settembre 2005.

37 Cfr. nota 36

38 Cfr nota 36

ANNEX 1³⁹
FIGURE PROFESSIONALI INTERNE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA
CENNI E RIFERIMENTI

Attore	Funzione	Fonte
Legale Rappresentante della Struttura	Esercita i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore - Ha l'obbligo di proporre istanza per la nomina del tutore entro 30 giorni ⁴⁰ dall'accoglienza del minore - Non può essere nominato quale tutore	- Art. 3 comma 1 e 2 L. 184/83
Coordinatore/responsabile del Progetto	Responsabile interventi dedicati ai minori e dei rapporti con il Ministero dell'Interno e con le autorità di riferimento	- Art. 6.2.i Bando Ministero dell'Interno ⁴¹
Assistente sociale del Progetto*	Responsabile modulistica, responsabile dei colloqui di approfondimento con i minori e dei loro fascicoli. Referente per affidamenti/ricongiungimenti e relazioni con Ass. Sociale del Comune territorialmente competente.	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Operatore legale*	Responsabile delle attività di informazione e consulenza legale Accompagna il minore durante le pratiche legali/amministrative che lo riguardano, d'intesa con il tutore o chi ne fa le veci	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Interprete	Addetto al servizio di interpretariato fra il minore e gli attori che operano internamente ed esternamente alla Struttura	- Art. 6.2.iv Bando Ministero dell'Interno
L'esperto in Diritti dell'Infanzia*	Esperto con conoscenze avanzate della CRC Responsabile circa delle attività di partecipazione Verifica che le attività intraprese dal progetto a favore del minore siano conformi al suo Superiore Interesse.	- Art. 6.2.iii Bando Ministero dell'Interno
Educatore*	Mantiene contatti costanti con il minore e si occupa delle attività quotidiane a suo favore. Può svolgere il primo colloquio conoscitivo con il minore;	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Psicologo*	Responsabile dei colloqui conoscitivi e della realizzazione di	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno

³⁹Documenti di riferimento: Bando del Ministero; Linee guida MLPS, CIRCOLARE Prot. n. 17272/7 circa l'identificazione di migranti minorenni del 2007, TU Immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), *Protecting Children on the Move working docs*

⁴⁰ In caso di richiedenti asilo cfr anche art. 26, c. 5, del decreto legislativo N. 25 del 2008, che prevede, tra l'altro, la nomina del tutore da parte del giudice tutelare entro le quarantottore dalla comunicazione della questura.

⁴¹ Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Assistenza Emergenziale “Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati”.

	un progetto di sostegno psicologico nell'ambito dell'equipe multidisciplinare; Supporto agli educatori nella gestione dei singoli casi dal punto di vista psicologico	
Medico dell'età evolutiva*	Responsabile dello screening medico al momento dell'ingresso del minore in struttura e responsabile del controllo periodico	- Art. 6.2.iii Bando Ministero dell'Interno
Operatore amministrativo*	Responsabile delle pratiche amministrative e contabili relative al progetto	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno
Operatore di vigilanza	Responsabile della sicurezza nelle ore notturne	- Art. 6.2.ii Bando Ministero dell'Interno

**le funzioni così come indicate, seppur non esplicitamente previste dal Bando di Gara, sono state delineate a seguito del confronto e dell'osservazione dei professionisti.*

ANNEX 2
FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE ALLA STRUTTURA
CENNI E CONSIDERAZIONI

Attore	Funzione	Fonti
Tribunale Ordinario (Ufficio del Giudice Tutelare)	Competente a emettere i seguenti provvedimenti: - disposizione di provvedimenti urgenti - nomina il tutore - vigila sull'ufficio del tutore - autorizza la promozione di giudizi	- Art 361 cc - Art. 346 cc - Art. 337 e 344 cc - Art. 375 cc - Art. 374 comma 5 cc
Tribunale per i minorenni	Competente a emettere i seguenti provvedimenti: - Affidamento definitivo del minore presso la Struttura - Compie ogni atto finalizzato alla cura e all'assistenza del minore -Compie accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono - Rilascia il Nulla Osta per il Rimpatrio volontario in caso di procedimenti giudiziari in corso	- Art. 2 L. 184/83 - Art. 10 L184/83 - Art. 33, comma 2-bis del D. Lgs. n. 286/1998
Prefettura	Istituisce i tavoli di coordinamento presso la Prefettura del Capoluogo di Regione con il compito di individuare i criteri di localizzazione delle strutture nonché i criteri di ripartizione a livello regionale dei posti da assegnare all'accoglienza	Art. 16 D.lgs 142/2015
Tutore	- Ha la funzione di cura e rappresentanza del minore - Rappresenta il minore in tutti gli atti civili - Ha l'obbligo di rendicontare costantemente e rendicontare al Giudice Tutelare - E' presente al colloquio in commissione territoriale	- Art. 357 cc - Art. 380 cc Art. 13, D.lgs n. 25, del 2008
Questura	- Dispone provvedimenti urgenti per il collocamento in luogo sicuro del minore - Rilascia il permesso di soggiorno - Provvede alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale	- Art. 403 cc -Art. 9 DPR 394/99 - Art. 6, Decreto Procedure
Servizi Sociali del Comune territorialmente competente	Ha l'obbligo della presa in carico del minore che si trova in una struttura di cui il Comune è territorialmente competente	-Direttiva del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2006 e circolare 1157 dell'11 aprile 2007

La Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale	- Competente per la valutazione della domanda di protezione Internazionale	- Artt. 4, 12,13, 27-32 Decreto Procedure; - Artt. 4, 5 6 e 7 DPR n. 21/2015
Le Organizzazioni Internazionali	- Svolgono azioni di supporto di sistema nelle attività poste in essere dalle strutture, secondo specifico mandato e secondo il ruolo previsto	- art. 6.3, ii Bando Ministero dell'Interno

ANNEX 3

L'Attività di partecipazione nell'informativa della procedura di protezione internazionale;



Premessa

Nell'ambito del progetto "Miglioramento della capacità del territorio italiano di accogliere minori stranieri non accompagnati" Save the Children ha il compito di fornire un supporto specialistico agli operatori delle strutture di accoglienza per il rispetto di elevati standard di qualità e di omogeneizzare i servizi delle diverse strutture.

Tale **attività partecipativa**, sviluppata secondo l'approccio e la metodologia Save the Children alla partecipazione, e di supporto all'utilizzo del volantino informativo "Protezione internazionale: che cos'è e come funziona. Una guida per minori stranieri non accompagnati" sviluppato da UNHCR nel medesimo progetto, deve essere realizzata nelle strutture di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati, come previsto anche dalle *Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e/o separati ospitati nelle strutture di prima accoglienza* e dalle *Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore*. Può essere facilitata da operatori ed educatori (con il supporto di un consulente legale) avendo come riferimento il quadro metodologico sviluppato da Save the Children in frontiera sud e contenuto, tra l'altro, anche nel manuale "Partecipare si può".

E' stata elaborata al fine di supportare, da un lato l'informativa e consulenza legale sulla protezione internazionale rivolta ai minori stranieri non accompagnati, dall'altro di creare spazi di ascolto strutturato e di partecipazione dei minori nelle questioni che li riguardano.

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Target Group: Tutti i minori presenti nella struttura

Obiettivo: Condividere con i minori che cos'è la Protezione Internazionale, quando e come richiederla.

Facilitatore: Operatore e mediatore culturale con il supporto del consulente legale

Durata: 60 min.

Materiali: Cartelloni, pennarelli, illustrazioni grafiche, cartoncini (o post-it) colorati, volantini UNHCR

1. Cerchio di riscaldamento	Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o più lingue e tutti i partecipanti ripetono
2. Presentazione spiegazione attività	Si condivide con i minori: <ul style="list-style-type: none">- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell'attività;- qual è lo scopo dell'attività e in cosa consiste (ad esempio: "Oggi vorremmo capire insieme che cos'è la Protezione Internazionale e cosa significa chiedere protezione in Italia");- quali sono le "regole del gioco" (come si partecipa, come si interviene, come funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio ed i materiali utilizzabili, quali sono

i tempi previsti).

Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

**3. Attività
Laboratorio**

Che cos'è la Protezione Internazionale

a) Il facilitatore invita i partecipanti a condividere la parola "protezione" nella propria lingua spiegandone il significato. Ognuno dei partecipanti, se vuole, può scrivere tale parola su di un cartellone.

N.B. anche il facilitatore condividerà la parola "protezione" in italiano e la scriverà nel cartellone con tutte le altre.

b) Il facilitatore invita i partecipanti a ripetere la parola "protezione" nelle varie lingue e a confrontare le diverse parole e relativi significati tra le varie culture di appartenenza dei partecipanti.

A questo punto il facilitatore inserisce nel cartellone la parola "protezione internazionale" (in italiano) condividendone il significato con i ragazzi (in due o più lingue veicolari):

E' la protezione che ti può dare l'Italia se il tuo Paese non può o non vuole proteggerti. Se temi di essere in pericolo in caso di ritorno nel tuo paese, dove c'è la guerra o situazioni di violenza o dove i tuoi diritti potrebbero non essere rispettati e quindi non puoi o non vuoi tornarci, potresti ricevere la protezione internazionale.

Importante che il facilitatore chiarisca ai tutti i partecipanti la distinzione tra la Protezione Internazionale e la protezione cui hanno diritto per il solo fatto di essere minori (ex art. 19 T.U.I.)

I motivi per richiederla

c) Dopo aver risposto ad eventuali domande emerse dai partecipanti sul significato di Protezione Internazionale, il facilitatore invita i partecipanti a disporsi in semicerchio, raggruppati per Paesi di provenienza consegnando ad ogni gruppo dei cartoncini (o post-it) di colori differenti (ad esempio Eritrea-giallo, Somalia-verde, Mali-blu, Sudan-bianco).

A questo punto, il facilitatore disporrà a terra di fronte ai partecipanti alcune illustrazioni raffiguranti situazioni a rischio, di pericolo (contenenti le motivazioni illustrate dalle icone nel volantino) chiedendo agli stessi di confrontarsi in squadra e disporre i propri cartoncini sulle illustrazioni corrispondenti a situazioni di rischio, pericolo che un ragazzo del loro paese potrebbe correre.

N.B. in questo primo momento non si deve condividere con i partecipanti il significato delle illustrazioni ma è opportuno lasciare loro libera interpretazione.

d) Dopo che tutti i gruppi hanno distribuito i propri cartoncini sulle illustrazioni, il facilitatore procede ad illustrarne il significato ai partecipanti (in due o più lingue veicolari).

Una volta concluso e dopo aver risposto ad eventuali domande emerse dal gruppo chiede ai partecipanti di riposizionare i cartoncini alla luce delle nuove informazioni ricevute circa le illustrazioni.

Al termine del nuovo riposizionamento dei cartoncini, il facilitatore con il supporto del consulente legale condividerà con i partecipanti i differenti livelli di Protezione Internazionale previsti e possibili in relazione alle diverse situazioni di rischio e pericolo, e risponde ad eventuali domande emerse dai partecipanti.

Come fare per richiedere Protezione Internazionale

e) Il facilitatore invita i partecipanti a disporsi nuovamente in cerchio e disporrà al

centro di questo un grande cartellone raffigurante la procedura per la richiesta di protezione internazionale (raffigurato come un percorso a tappe) e illustrerà, con il supporto del consulente legale, tutte le fasi previste dalla procedura: compilazione del modulo C3 in Questura, la Commissione territoriale e sua composizione, il colloquio, le possibili decisioni della Commissione, il ricorso, a chi chiedere supporto e assistenza.

In questa fase è fondamentale chiarire cosa comporta la richiesta di protezione nel caso in cui i minori avessero parenti in un altro paese europeo (regolamento Dublino) ed il successivo riconoscimento della protezione internazionale (possibilità di poter lavorare, possibilità di poter tornare nel proprio paese ecc...) e.

Ogni attore o ufficio o altro elemento previsto dalla procedura (Tutore, Questura, C3, Commissione Territoriale, componenti della Commissione, interprete, verbale, decisione della Commissione, ricorso) verrà rappresentato mediante illustrazioni che il facilitatore disporrà nel percorso durante la presentazione della stessa.

f) Si lascia del tempo ai partecipanti per porre alcune domande.

4. Condivisione risultati

Rispondere in maniera chiara e trasparente alle domande emerse dai partecipanti in particolare per quanto concerne la tempistica dei vari step della procedura.

Consegnare a tutti i partecipanti il volantino UNHCR sulla Protezione Internazionale sottolineando l'importanza di parlare della propria situazione con il proprio tutore o il responsabile del centro per individuare la soluzione migliore per ognuno.

IMPORTANTE! In tale fase risulta fondamentale il supporto di un consulente legale

5. Cerchio chiusura

Saluti, comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge)

ANNEX 4

PRINCIPALI DOCUMENTI NORMATIVA E DI RIFERIMENTO

Normativa internazionale

- Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e del relativo Protocollo del 1967⁴²
- Convenzione di New York del 20 novembre 1989, sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ⁴³

Normativa Europea

- Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del Fanciullo di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata ed adottata dall'Italia con legge n. 77 del 20.03.2003, in vigore 1/11/2003 ⁴⁴
- Risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 (Gazzetta ufficiale n. C 221 del 19/07/1997)
- Direttiva Qualifiche (rifusione) 2011/95/UE del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta
- Direttiva Procedura (rifusione) 2013/32/UE 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- Direttiva Accoglienza (rifusione) 2013/33/UE del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Fonti normative italiane primarie e secondarie

- Codice Civile Art. 343 e ss.
- D.Lgs. 251/2007 attuazione della Direttiva 2004/83/CE c.d. Direttiva qualifiche
- D.Lgs. 25/2008 attuazione della Direttiva 2005/85/CE cc direttiva procedure
- D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale
- D.P.R. 12 gennaio 2015 n. 21 contenente il "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25"
- Direttiva del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministero della Giustizia 7 dicembre del 2006

42La Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722 e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95 ("Convenzione di Ginevra"), art. 1/A (2)

43 http://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/Legge%20176%20del%201991.htm

44 (http://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_europea_esercizio_diritti_minori.pdf)

Altri Riferimenti

- Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello Status di rifugiato, ai sensi della Convenzione del 1951 e del Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiato, UNHCR 1979
- Linee Guida sulla Protezione Internazionale, Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951, N. 8 del 22 dicembre 2009
- Safe and Sound (UNHCR, ottobre 2014)
- Guardianship for children deprived of parental care, FRA 2014
- Promuovere l'applicazione degli Standard di riferimento per i tutori di minorenni non accompagnati in Europa. Rapporto di valutazione Italia, Defence for Children International Italia 2012
- Committee on the Rights of the Child General Comments n. 5, 6, 12 & 14
- Linee Guida per le strutture di prima accoglienza contenenti procedure operative standard per la valutazione del superiore interesse del minore (al momento della redazione del documento ancora in fase di elaborazione)
- L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia, UNHCR Italia, marzo 2014⁴⁵
- The Heart of the Matter, UNHCR, Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union, dicembre 2014⁴⁶
- Rapporti del Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (Gruppo CRC)

45 <https://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/assets/53a164330b80eeaac7000149/accertamento.pdf>

46 <http://www.refworld.org/pdfid/55014f434.pdf>